

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 215



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

57° anno

21 luglio 2014

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian** 1
- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaigian** 1

DECISIONI

2014/479/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 luglio 2014, che adegua le indennità previste dalla decisione 2007/829/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio** 2
- ★ **Decisione 2014/480/PESC del Consiglio, del 21 luglio 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran** 4

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan

L'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan entrerà in vigore il 1° settembre 2014, essendo stata espletata, in data 3 luglio 2014, la procedura prevista all'articolo 23, paragrafo 2, dell'accordo.

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan

L'accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan entrerà in vigore il 1° settembre 2014 conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo, in quanto l'accordo di riammissione delle persone che soggiornano illegalmente tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan entrerà in vigore a tale data.

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 luglio 2014

che adegua le indennità previste dalla decisione 2007/829/CE relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio

(2014/479/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 41, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 2,

vista la decisione 2007/829/CE del Consiglio, del 5 dicembre 2007, relativa al regime applicabile agli esperti e ai militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio e che abroga la decisione 2003/479/CE ⁽¹⁾, in particolare il suo articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 6, della decisione 2007/829/CE dispone che le indennità giornaliere e mensili degli esperti e dei militari nazionali distaccati presso il segretariato generale del Consiglio siano soggette a una revisione annuale, senza effetto retroattivo, sulla base dell'adeguamento degli stipendi di base dei funzionari dell'Unione in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo.
- (2) Il regolamento (UE) n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ ha adeguato le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione dello 0,8 % con effetto dal 1° luglio 2012.
- (3) La decisione 2007/829/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/829/CE è modificata come segue:

- 1) Nell'articolo 15, paragrafo 1, gli importi pari a 31,92 EUR e 127,65 EUR sono sostituiti rispettivamente dagli importi pari a 32,18 EUR e 128,67 EUR.
- 2) Nell'articolo 15, paragrafo 2, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Distanza (in km) tra il luogo d'origine e la sede di distacco	Importo in EUR
0-150	0,00
> 150	82,70
> 300	147,03
> 500	238,95
> 800	385,98
> 1300	606,55
> 2000	726,04»

⁽¹⁾ GUL 327 del 13.12.2007, pag. 10.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 423/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che adegua, con effetto dal 1° luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni (GUL 129 del 30.4.2014, pag. 12).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. MARTINA

DECISIONE 2014/480/PESC DEL CONSIGLIO**del 21 luglio 2014****che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC ⁽¹⁾, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
- (2) Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione ad opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.
- (3) Nel quadro di tale prima fase, l'Iran adotterà una serie di misure volontarie specificate nel piano d'azione congiunto. In cambio, si adotterà una serie di misure volontarie comprendenti, per quanto concerne l'Unione, la sospensione delle misure restrittive relative al divieto di prestare servizi di assicurazione e riassicurazione nonché trasporto per il petrolio greggio iraniano, al divieto di importare, acquistare o trasportare prodotti petrolchimici iraniani e di prestare servizi connessi e al divieto di commerciare in oro e metalli preziosi con il governo iraniano, i suoi enti pubblici e la Banca centrale dell'Iran o le persone ed entità che agiscono per loro conto. La sospensione di tali misure restrittive dovrebbe avere una durata di sei mesi, durante i quali i pertinenti contratti dovranno essere eseguiti.
- (4) Il piano d'azione congiunto prevede inoltre di aumentare di dieci volte le soglie di autorizzazione in relazione ai trasferimenti di fondi da e verso l'Iran.
- (5) Il 20 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/21/PESC ⁽²⁾, che modifica la decisione 2010/413/PESC al fine di attuare le disposizioni relative alle misure restrittive dell'Unione contenute nel piano d'azione congiunto.
- (6) Il 19 luglio 2014 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno convenuto con l'Iran di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto fino al 24 novembre 2014.
- (7) La sospensione delle misure restrittive dell'Unione specificate nel piano d'azione congiunto dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 24 novembre 2014. I pertinenti contratti dovrebbero essere eseguiti entro tale data.
- (8) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 26 bis della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 26 bis

1. Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, è sospeso fino al 24 novembre 2014 per quanto riguarda il trasporto di petrolio greggio iraniano.
2. Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, è sospeso fino al 24 novembre 2014 per quanto riguarda la fornitura di assicurazione e riassicurazione relativa all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio iraniano.
3. Il divieto di cui all'articolo 3 ter è sospeso fino al 24 novembre 2014.

⁽¹⁾ GUL 195 del 27.7.2010, pag. 39.⁽²⁾ Decisione 2014/21/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che modifica la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GUL 15 del 20.1.2014, pag. 22).

4. Il divieto di cui all'articolo 4 quater è sospeso fino al 24 novembre 2014 per quanto riguarda l'oro e i metalli preziosi.
5. All'articolo 10, paragrafo 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti fino al 24 novembre 2014:
 - “a) i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari inferiori a 1 000 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo inferiore a 400 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;
 - b) i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari superiori a 1 000 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo superiore a 400 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse;
 - c) altri trasferimenti di importo superiore a 100 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.”.
6. All'articolo 10, paragrafo 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti fino al 24 novembre 2014:
 - “b) altri trasferimenti di importo inferiore a 400 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;
 - c) altri trasferimenti di importo superiore a 400 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione è considerata come concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni respinte.”.
7. I divieti di cui all'articolo 18 ter sono sospesi fino al 24 novembre 2014.
8. I divieti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 20, paragrafo 2, al Ministero del petrolio di cui all'allegato II sono sospesi fino al 24 novembre 2014, nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 24 novembre 2014, dei contratti per l'importazione o l'acquisto di prodotti petrolchimici iraniani.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2014

Per il Consiglio

Il presidente

S. GOZI

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT